

**COPERTURA ASSICURATIVA  
DELLE SPESE LEGALI E PERITALI**

**Lotto n° 2**

## DEFINIZIONI

Annualità assicurativa: Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o di scadenza anniversaria e la scadenza finale

Arbitrato: Istituto in base al quale le Parti, concordemente, demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle Parti e da un terzo Arbitro

Assicurato: Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e pertanto, Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e tutto il personale del Corpo Nazionale ex art.6 D.Lgs. 139/06 in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni e/o incarichi conferiti o autorizzati dall'Ente. Si intendono comprese in garanzia, tutte e solamente, le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse del Dipartimento in questione

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione

Atto illegittimo: Atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità. Atto privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica

Broker: Willis Italia S.p.A.

Comunicazioni: Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile

Conciliazione: La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28)

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione

Cose: Gli oggetti materiali e gli animali

Ente/Ente di appartenenza: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Fatto illecito: Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dell'ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è civile se consiste in violazione di norme civili, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione

Franchigia: La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico anche se anticipata dalla Società

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Massimale per anno: La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo

Massimale per sinistro o limite di indennizzo: La massima esposizione della Società per ogni sinistro

Mediazione: L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28)

Periodo di Validità del Contratto: Il periodo di assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e successiva annualità. Il primo periodo di assicurazione ha effetto dalla data e all'ora di inizio della Durata del Contratto

Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società

Primo rischio assoluto: La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui c.c.

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

Sentenza passata in giudicato: Sentenza non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari

Scoperto: La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato

Sinistro: L'insorgere della vertenza per la quale è prestata la garanzia assicurativa

Società: L'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto

Terzi: persone fisiche o giuridiche diverse dal contraente e dagli assicurati

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1: Durata**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 20.12.2023, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.

Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

E' facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

### **Art. 2: Gestione del contratto**

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e ss.mm.ii., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato

Pertanto, tutti i rapporti inerenti al contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato a favore del broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per l'Amministrazione.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per la Amministrazione.

Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 9% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese, ove previste.

### **Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

### **Art. 4: Aggravamento del rischio**

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente

a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta inteso che la Società ha la facoltà di richiedere, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, la differenza di premio corrispondente al maggior rischio con effetto dalla data nella quale la conoscenza di tali circostanze è stata acquisita dalla Società; il Contraente ha la facoltà di accettare o meno la richiesta di sovrappremio proposta dalla società, la quale potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

#### **Art. 5: Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

#### **Art. 6: Cessazione del rischio**

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

#### **Art. 7: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

#### **Art. 8: Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio dell'assicurazione stabilito nella polizza con l'applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.

Pertanto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Il premio della presene polizza non è soggetto a regolazione. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale

ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

#### **Art. 9: Recesso per sinistro**

---

Non si applica al presente contratto.

#### **Art. 10: Modifiche**

---

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 90 giorni dalla ricezione di variazione formalmente ritenuta corretta.

#### **Art. 11: Interpretazione del contratto**

---

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 12: Assicurazione presso diversi Assicuratori**

---

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

#### **Art. 13: Estensione territoriale**

---

L'assicurazione vale per mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

#### **Art. 14: Assicurazione per conto di chi spetta**

---

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

#### **Art. 15: Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

---

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 16: Oneri fiscali**

---

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 17: Ispezioni e verifiche della Società**

---

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti ecc.

L'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in previo benestare dell'Assicurato.

### **Art. 18: Obbligo di fornire dati del rischio**

---

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
  - a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
  - b) sinistri riservati (con indicazione a riserva);
  - c) sinistri liquidati (con indicazione liquidato);
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **Art. 19: Riparto di coassicurazione e delega**

---

*(operante se del caso)*

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto". Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente. Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

### **Art. 20: Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n° 136/2010**

---

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati del presente appalto di servizi, abbia notizia della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010. 3 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

---

**Art. 21: Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

**Art. 22: Rinuncia alla surrogazione**

La Società rinuncia, salvo quanto previsto dal successivo art.28 lettera g), al diritto di surrogazione derivante dall'art.1916 c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

---

**Art. 23: Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

---

**Art. 24: Sanction Clause / OFAC**

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.



## CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

### **Attività assicurata e descrizione del rischio**

---

Le attività e competenze istituzionalmente previste e attribuite agli assicurati, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Soccorso tecnico urgente, ivi comprese le attività di Protezione Civile (personale operativo, ivi compresi i direttivi operativi e i Dirigenti),
- Attività giuridica, comunque denominata, in forza di provvedimenti di legge che disciplinano le attività amministrative delegate al Corpo Nazionale (prevenzione, vigilanza, D.Lgs. 105/2015, Commissioni di vigilanza, Conferenze dei servizi)
- Attività di polizia giudiziaria
- Funzioni DL 81/08 (rischio interferenza)

### **Art. 25: Oggetto**

---

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della polizza, il rischio delle seguenti tutte le spese che l'Assicurato appartenente al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco o l'Ente per conto dell'Assicurato stesso, debbano sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio e/o incarichi conferiti e/o autorizzati dall'Ente.

Fermo quanto previsto nel comma che precede si precisa che sono comprese in garanzia oltre all'importo relativo al patrocinio legale che l'Ente intende riconoscere anche le eventuali maggiori spese, rispetto a tale importo, sostenute dal personale del Corpo Nazionale ex art.6 D.Lgs. 139/06.

Tali spese sono:

a) spesa per l'assistenza giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria;

b) spesa per l'assistenza pregiudiziale ed extragiudiziale, legale e peritale, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato o dall'Ente stesso, per la tutela degli interessi degli assicurati, così come individuati in polizza in relazione a vertenze legali insorte in connessione all'espletamento dell'incarico o del servizio od all'adempimento delle funzioni esercitate e dei compiti svolti per conto dell'Ente.

L'Assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell'assicurato sia conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato sia tenuto a rispondere.

### **Art. 26: Condizioni di operatività della copertura**

---

si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito o ogni incarico autorizzato e/o conferito dall'Ente;

b) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti e l'Ente;

### **Art. 27: Rischi inclusi**

---

La garanzia è operante per:

a) la difesa in procedimenti penali, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa e tributaria, gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore di per ragioni di servizio ed i procedimenti di responsabilità penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;

b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore non di proprietà o nella disponibilità dell'Ente;

c) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi per violazione dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti al compimento di atti amministrativi;

d) Le controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di lavoro/servizio con l'Ente, in conseguenza di un presunto comportamento illecito degli Assicurati. Tali garanzie operano purché siano stati adempiuti ai sensi dell'art. 1917 C.C., gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile verso terzi (o responsabilità civile patrimoniale), se esistente ed efficace, in caso contrario la presente garanzia risulta immediatamente operante;

La garanzia opera anche relativamente alla quota parte di spese rimanenti in capo all'Assicurato nel caso in cui il risarcimento dovuto sia superiore al massimale di polizza di responsabilità civile;

e) Le spese relative a vertenze di Responsabilità Amministrativa e Contabile promosse dinanzi alla Corte dei Conti, ovvero in ogni caso in cui sia stato avanzato nei confronti dell'Assicurato addebito di dolo o colpa grave.

L'Assicurazione opera a condizione che l'Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito, con il riconoscimento al rimborso delle spese legali da parte dell'ente di appartenenza ed entro i limiti liquidati in sede giudiziale.

f) la difesa nei procedimenti di opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie ovvero debba presentare ricorso gerarchico.

#### **Art. 28: Rischi esclusi**

---

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato accertato con sentenza passata in giudicato salvo il caso in cui venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato oppure nel caso in cui i procedimenti vengano archiviati.

La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo.

b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica e/o del rapporto di lavoro e/o servizio o ogni altro incarico conferito e/o autorizzato dall'Ente;

c) è conseguente a procedimenti giudiziari in sede civile innanzi alla Sezione del Lavoro competente ed inerente al rapporto di servizio e/o lavoro e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;

d) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;

e) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;

f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo, atti di vandalismo da chiunque provocati;

g) è conseguente a fatti commessi con dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato e/o conseguente a fatti legati ad ipotesi di responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile per entrambe le ipotesi salvo quanto previsto dal precedente art.27 lettera e);

i) per la difesa in procedimenti penali, civili ed amministrativi per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Ente.

### **Art. 29: Spese indennizzabili**

---

La garanzia è operante per le spese:

- a) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del legale incaricato dall'Assicurato, della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- b) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del consulente tecnico incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- c) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- d) processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- e) per la registrazione delle sentenze;
- f) di giustizia, processuali e testimoniali;
- g) liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'Assicurato;
- h) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
- i) conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;

Si precisa inoltre che qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati, è consentita a ciascun Assicurato la scelta di un proprio legale e consulente tecnico.

### **Art. 30: Spese escluse**

---

Si intendono sempre escluse:

- a) le pene pecuniarie inflitte da una Autorità Giudiziaria;
- b) le multe e le ammende;
- c) tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo.

### **Art. 31: Inizio e termine della garanzia Retroattività e Ultrattività**

---

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 4 anni (quattro anni) dalla data di decorrenza della presente polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza. del contratto.

L'Assicurazione conserva altresì la propria validità per i sinistri denunciati entro 1 anno dalla cessazione del contratto a condizione che gli stessi siano riferibili ad atti o comportamenti verificatisi durante il periodo di efficacia della presente polizza. La presente estensione cessa immediatamente nel caso di stipula da parte dell'Assicurato di altra polizza a garanzia degli stessi rischi.

### **Art. 32: Massimali di garanzia**

---

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di:

- a. euro **60.000,00** (euro sessantamila/00) per ciascun sinistro;
- b. euro **300.000,00** (euro trecentomila/00) complessivamente per ciascuna annualità assicurativa, quale limite annuo di indennizzo al quale è esposto l'assicuratore.

### **Art. 33: Fondo spese ed onorari Anticipo indennizzi**

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura entro 15 gg. dal ricevimento della medesima, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- Euro 5.000,00 per persona
- Euro 10.000,00 per evento

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese ed onorari” riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso qualora successivamente al pagamento del fondo spese ed onorari venga riconosciuta una causa di esclusione di operatività della garanzia.

### **Art. 34: Franchigia**

La garanzia è prestata senza di alcuna franchigia e/o scoperto per sinistro e/o annualità assicurativa.

**Art. 35: Denuncia di sinistro Prescrizione dei diritti**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del Contraente. In deroga all'art.1913 c.c. il termine per l'avviso di sinistro è stabilito in giorni 30 (trenta) da quando l'Ufficio Competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di fatto, tempo e luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

Si conviene inoltre che l'avviso di sinistro ricevuto dalla Società comporta, tra le parti, gli effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione dei diritti dell'assicurato a percepire l'indennizzo, incluso quanto previsto dal 4° comma dell'art.2952 c.c. ove applicabile, ma comunque non oltre il termine di due anni dalla definizione della vertenza, intendendosi per tale la data dell'ultimo pagamento effettuato dall'Assicurato in relazione a prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

**Art. 36: Scelta del legale e del perito di parte**

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito di parte. La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

**Art. 38: Costituzione del premio e regolazione annuale – Premio “flat”**

Il premio stabilito per ciascuna annualità assicurativa è convenuto in forma fissa, e non è soggetto a regolazione, e resterà pertanto invariato per l'intera durata contrattuale.

**Art. 39: Assicurati – conteggio del premio**

Con la presente polizza si intendono assicurati il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco per le spese che debba sostenere nei limiti dell'articolo – oggetto dell'assicurazione – nonché tutto il personale del Corpo Nazionale di VV.FF.

I soggetti assicurati dal presente contratto devono intendersi quelli indicati nella:

	<b>assicurati</b>	N° Assicurati per partita	Premio pro-capite	Premio per partita
Part. 1)	Ministero degli Interni Dipartimento Nazionale VV.FF	1		
Part. 2)	Personale del Corpo Nazionale ex art.6 D.Lgs. 139/06			
		Totale premio annuo di polizza €		
		di cui imposte		